

Non è molto usuale che un giornalista spera di essere smentito dai fatti. Ma è quello che non si può non auspicare se si analizza una delle possibili conseguenze dell'entrata in vigore del Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" approvato dal Senato lo scorso 5 febbraio 2009 ed all'esame, mercoledì 29 aprile, della Camera dei Deputati.

L'attenzione dei media, da almeno sei mesi, si è rivolta al paventato obbligo per i medici delle strutture ospedaliere di segnalare all'autorità gli immigrati irregolari che si fossero loro rivolti per prestazioni di tipo sanitario. Sotto quasi completo silenzio è però passato l'articolo 45, comma 1, lett. f. del Ddl. Se approvato, tale articolo introdurrebbe però anche per il cittadino straniero "anche l'obbligo di esibire la carta e il permesso di soggiorno in relazione agli atti dello stato civile o relativi all'accesso ai pubblici servizi" (secondo quanto specificato dal relatore Gianluca Pini nella riunione della XIV Commissione permanente della Camera del 21 aprile 2009); e fra questi atti vi sono anche quelli di nascita.



passaporto (o di simile documento) e comunque con il rischio di allontanamento successivo. Nessuna possibilità di riconoscimento vi sarebbe per il figlio di genitore naturale non regolare per il quale non è possibile il rilascio alcun permesso temporaneo. A questo punto non è difficile immaginare che, dinanzi alla paura di vedere tolto il proprio figlio, molte donne rifiutino di partorire in ospedale. Considerate le condizioni precarie in cui vivono molti immigrati irregolari si aumenterebbe in questo modo il rischio per madri e bambini al momento del parto.

Il rischio è di creare un bacino di bambini invisibili, più facilmente vittime di abusi, di sfruttamento e della tratta di esseri umani. Ma in questo modo anche i sindaci non potranno più assicurare l'evidenza delle dimensioni della popolazione sul territorio del loro comune.

Scatta l'obbligo di presentazione del permesso di soggiorno per gli immigrati irregolari in relazione agli atti dello Stato civile?

Saranno figli di nessuno?

Una delle possibili conseguenze del Ddl sicurezza

Attualmente la materia era regolata dal D. Lgs. 286/1998 in base al quale l'onere per lo straniero dell'esibizione di un valido titolo di soggiorno era escluso per provvedimenti "inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi". Premesso che l'applicazione del nuovo testo non risulta molto lineare - aprendo la strada alla possibilità in materia di interpretazioni anche molto diverse e fatta salva l'attesa dei successivi regolamenti attuati-

Il rischio è di creare un bacino di bambini invisibili, facilmente vittime di abusi, di sfruttamento e della tratta di esseri umani

vi- l'ipotesi più plausibile è che l'ufficiale di Stato civile si troverà nella situazione di non ricevibilità della dichiarazione di nascita e/o il riconoscimento del figlio naturale da parte di genitori privi di permesso di soggiorno (ma discorso uguale varrà anche per il matrimonio e la morte...).

Da parte di oltre 200 associazioni fra cui l'Asgi, (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) l'Aiaf (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia ed i minori), il Gruppo Abele, l'Unicef, e Save the Children (solo per citarne alcuni) è stata sottolineata la preoccupazione che tale norma ostacoli di fatto la protezione del minore e della maternità. Violando tutta una serie di diritti fondamentali di cui il bambino gode sin dalla nascita: da quello costituzionale che vieta (art. 22) di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici a quello (Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e Patto

internazionale sui diritti civili e politici) che riconosce ad ogni minore, senza alcuna discriminazione, la registrazione "immediata al momento della sua nascita" ma anche il diritto ad "un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi". Le conseguenze potrebbero essere davvero gravi. Innanzitutto i bambini nati in ospedale da genitori privi di permesso potranno essere loro tolti in quanto irriconoscibili e soggetti ad un immediato procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono (e quindi adottabili oltre che apo-

lidi). L'ostetrica - che in sala parto svolge le funzioni di ufficiale di Stato civile - potrebbe non registrare il nuovo nato come figlio della sua mamma, prescindendo quindi dalla volontà della madre stessa. Ai piccoli nati verrebbe, di fatto, negato il diritto fondamentale di ogni minore a crescere nella propria famiglia (a meno che questo non sia contrario al suo interesse). L'escamotage potrebbe essere una richiesta di permesso di soggiorno temporaneo per cure mediche da parte della madre e del marito convivente ma solo a condizione del possesso del

Da parte del Governo, per bocca del sottosegretario all'Interno, Mantovano, è stato ribadito che "nessun articolo nel Ddl inibisce allo straniero in posizione irregolare di dichiarare la nascita di un figlio" dovendo però ammettere anche che "l'equivoco sorge dall'eliminazione, effettuata dalla nuova norma, del riferimento agli atti dello Stato civile". "L'esame alla Camera permetterà - ha concluso Mantovano - di rendere la questione ancora più incontrovertibile, esplicitando una possibilità, la dichiarazione di nascita, che a nessuno è mai venuto in mente di precludere".

Attendiamo, allora, di vedere cosa uscirà dalla discussione del provvedimento alla Camera. Sperando di poter raccontare ai lettori già la prossima settimana che "l'equivoco" è stato chiarito. E che a pagare non sono stati, ancora una volta, innocenti costretti dalle leggi a trasformarsi in figli di nessuno.

Mauro Ungaro

RESIDENZA E COSTITUZIONE

Avvocati di strada a difesa dei diritti soggettivi

L'associazione "Avvocato di Strada" ha promosso una causa pilota per ottenere il riconoscimento del diritto di ottenere la residenza nella città in cui si abita, anche se si dorme in strada o in un dormitorio. L'azione giudiziale si è resa necessaria a causa del comportamento tenuto dall'amministrazione comunale di Bologna, che aveva, sino a quel momento, negato a una persona senza "fissa" dimora il diritto di fissare la propria residenza nel luogo di "abitualità" dimora, nel caso in questione presso un dormitorio pubblico.



La causa si è conclusa con un'ordinanza del valore di sentenza, che accoglie la domanda del richiedente e condanna il Comune di Bologna. Ogni persona senza fissa dimora, in tutto il territorio nazionale, può oggi richiamare questo precedente per ottenere la residenza anagrafica presso i dormitori, i centri di

accoglienza, le sedi di associazioni di solidarietà sociale, o semplicemente in una via fittizia che ogni città deve istituire proprio a questo scopo. Nel nostro ordinamento giuridico la nozione e la disciplina del diritto alla residenza è contenuta, innanzitutto, nella Carta costituzionale (ar-

ticoli 2, 3, 14), nel codice civile e nella legislazione speciale. Il nucleo della questione giuridica riguarda il riconoscimento del diritto alla residenza come diritto soggettivo. Nell'ambito della Costituzione, l'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Si tratta dei diritti fondamentali attraverso i qua-

li la persona umana può affermare la propria libertà ed autonomia, appartengono alla sfera più intima e personale dell'uomo e, per tale motivo, sono inalienabili, intransmissibili, irrinunciabili, indisponibili ed insopprimibili. L'articolo proclama anche l'attuazione di un principio solidarista laddove, oltre

che faccia richiesta di essere iscritto nei registri della popolazione residente in un comune, essendo titolare di un diritto soggettivo, non deve far altro che manifestare all'ufficiale d'anagrafe l'intenzione di fissare la propria residenza nel territorio di quel comune e dare attuazione a tale volontà.

a riconoscere i diritti inviolabili, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quest'ultimo profilo è strettamente connesso all'art. 3 e, dunque, al rispetto e all'attuazione del principio di uguaglianza. L'art. 14 riconosce la libertà di domicilio come inviolabile e ne disciplina la tutela, reprimendo qualsiasi forma di limitazione o violazione non giustificabile "ex lege". La giurisprudenza riconosce quindi l'esistenza di un diritto alla residenza, quale diritto soggettivo perfetto.